

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 10-08-2018

Messaggio n. 3157

OGGETTO:

Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno ordinario per la riduzione di orario o sospensione di attività e "sezione emergenziale". Limiti di utilizzo delle risorse del Fondo

Con la delibera n. 16 del 20 aprile 2018, parzialmente rettificata dalla delibera n. 22 del 27 giugno 2018, il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità al quadro normativo vigente ed in forza dei poteri riconosciutigli dall'articolo 4 del D.I. n. 83486/2014, ha previsto dei limiti di utilizzo delle risorse del Fondo, per i casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario ed emergenziale.

In particolare, è stato previsto che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.I. 83486/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017, da applicarsi in relazione ad ogni singola azienda/gruppo, per le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario **presentate a decorrere dal 21 aprile 2018** l'intervento del Fondo venga determinato, per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018 (quantificate in € 45.869.577,45), per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti (pari a € 8.256.524), ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti (pari a € 11.926.090).

Il computo del suddetto limite dovrà effettuarsi, per ciascuna azienda/gruppo, in relazione alla parte eccedente l'ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già utilizzate per soddisfare le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.

Per le domande di accesso alla "sezione emergenziale", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. n. 83486/2014, la delibera sopra citata ha, altresì, previsto che il Fondo intervenga complessivamente, per ciascun datore di lavoro, nel limite di € 3.546.037,24, da computarsi in relazione alla sola quota a carico del Fondo.

Nella medesima delibera il Comitato amministratore del Fondo ha inoltre definito un ordine di priorità nelle deliberazioni degli interventi del Fondo, stabilendo che le domande di finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1 (programmi formativi), hanno la precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele